2) Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, comporti solo una chiara limitazione della tutela degli interessi del consumatore, in quanto impone implicitamente al giudice di moderare l'impatto di una clausola relativa agli interessi di mora che sia qualificata come abusiva, ricalcolando gli interessi pattuiti e mantenendo una stipulazione che presentava un carattere abusivo anziché dichiararla nulla e non vincolante per il consumatore.

3) Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, contravvenga alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare all'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto osta all'applicazione dei principi di equivalenza e di effettività in materia di tutela dei consumatori ed impedisce l'applicazione della sanzione della nullità e dell'esclusione dell'efficacia vincolante alle clausole relative agli interessi di mora qualificate come abusive, previste da contratti di mutuo ipotecario conclusi anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 maggio 2013, n. 1.

([1]) GU L 95, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Vergabekammer Arnsberg (Germania) il 22 ottobre 2013 — Bundesdruckerei GmbH/Stadt Dortmund

(Causa C-549/13)

(2014/C 24/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Vergabekammer Arnsberg

Parti

Ricorrente: Bundesdruckerei GmbH

Convenuta: Stadt Dortmund

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 56 TFUE e 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE ([1]) ostino ad una norma nazionale e/o ad un criterio di attribuzione di un'amministrazione aggiudicatrice in base a cui un offerente che intenda aggiudicarsi un contratto pubblico o il contratto pubblico oggetto della gara: 1) debba impegnarsi a corrispondere al personale impiegato per l'esecuzione del contratto un salario previsto dal contratto collettivo o un salario minimo stabilito nella norma e 2) sia tenuto ad imporre un siffatto obbligo ad un subappaltatore di cui si avvale o intende avvalersi e a presentare al committente una corrispondente dichiarazione di impegno dell'impresa subappaltatrice, qualora a) la norma preveda un siffatto obbligo solo per l'aggiudicazione di appalti pubblici ma non già per l'attribuzione di contratti privati e b) l'impresa subappaltatrice sia stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea e i lavoratori di tale impresa, per eseguire le prestazioni oggetto del contratto, lavorino esclusivamente nel paese di appartenenza di tale impresa.

([1]) Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 6 de Bilbao (Spagna) il 25 ottobre 2013 — Grupo Hospitalario Quirón, S.A./Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco

(Causa C-552/13)

(2014/C 24/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 6 de Bilbao

Parti

Ricorrente: Grupo Hospitalario Quirón, S.A.

Convenuto: Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco

Convenuto litisconsorte: Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad

Questione pregiudiziale

Se risulti compatibile con il diritto dell'Unione europea il requisito, inserito nei contratti amministrativi di gestione di servizi pubblici di assistenza sanitaria, che la prestazione sanitaria oggetto di tali contratti debba essere prestata UNICAMENTE in un comune specifico, che può non coincidere con il domicilio del paziente

---

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 28 ottobre 2013 — «Litaksa» UAB/«BTA Insurance Company» SE

(Causa C-556/13)

(2014/C 24/06)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas